



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 03.03.1997
COM(97) 18 def.

97/ 0026 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

**relativo alla ripartizione dei quantitativi di cereali previsti a titolo
della Convenzione sull'aiuto alimentare 1995**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Il nuovo regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare, è entrato in vigore l'8 luglio 1996.

L'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento, relativo alla ripartizione dei quantitativi di cereali previsti a titolo della convenzione sull'aiuto alimentare, stabilisce che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, fissa:

- la parte a carico della Comunità dell'importo globale dell'aiuto in cereali previsto dalla convenzione sull'aiuto alimentare quale contributo totale della Comunità e degli Stati membri.

Per quanto riguarda la fornitura dell'aiuto in cereali a titolo della convenzione sull'aiuto alimentare, l'articolo 21, paragrafo 2 stabilisce che la Commissione assicura il coordinamento della Comunità e degli Stati membri in merito e fa sì che il contributo totale della Comunità e degli Stati membri sia almeno pari ai quantitativi previsti dalla convenzione.

2. Dato che la convenzione sull'aiuto alimentare del 1986 è scaduta il 30 giugno 1995, sono stati avviati negoziati tra i membri di detta convenzione al fine di concludere una convenzione per un nuovo periodo.

I negoziati hanno avuto esito positivo durante la 69a sessione del comitato per l'aiuto alimentare, nel corso della quale è stato adottato il testo definitivo della convenzione sull'aiuto alimentare.

3. Ai sensi della nuova convenzione, che è provvisoriamente applicabile nella Comunità a partire dal 1° luglio 1995 per una durata di tre anni, vale a dire fino al 30 giugno 1998, e che ha formato oggetto di una dichiarazione di applicazione provvisoria, la Comunità e i suoi Stati membri si impegnano a fornire ogni anno a titolo dell'aiuto alimentare un quantitativo minimo di 1 755 000 t di cereali.

Questo impegno rappresenta un aumento di 85 000 t rispetto all'impegno della Comunità e dei suoi Stati membri a titolo della precedente convenzione e in pratica si limita a includere i contributi dell'Austria (20 000 t), della Finlandia (25 000 t) e della Svezia (40 000 t) a titolo della convenzione precedente.

4. In tale contesto e in considerazione dei pareri espressi da alcuni Stati membri, in particolare da Svezia, Finlandia, Austria, Spagna e Italia, la Commissione ritiene che il contributo degli Stati membri debba essere aumentato di 28 900 t e che quello della Comunità in quanto tale debba essere aumentato di 56 100 t. La Commissione è del parere che il bilancio comunitario sia in grado di fornire i quantitativi supplementari senza aumentare la dotazione globale per le spese obbligatorie.

I contributi sarebbero pertanto i seguenti:

	contributo precedente	nuovo contributo
	(t)	(t)
Austria	--	8 400
Germania	193 500	193 500
Belgio	41 500	41 500
Danimarca	15 600	15 600
Spagna	20 000	8 900
Finlandia	--	--
Francia	200 000	200 000
Grecia	10 000	10 000
Irlanda	4 000	4 000
Italia	95 400	87 000
Lussemburgo	1 400	1 400
Paesi Bassi	50 200	50 200
Portogallo	--	--
Regno Unito	110 700	110 700
Svezia	--	40 000
Totale Stati membri	742 300	771 200
CE	927 700	983 800
Totale generale	1 670 000	1 755 000

5. Su tale base la ripartizione fra il contributo degli Stati membri e quello della Comunità sarebbe del 43,94% per le azioni nazionali degli Stati membri e del 56,06% per le azioni comunitarie
6. Come in passato, l'impegno preso a titolo della convenzione dev'essere considerato un impegno minimo. Come negli ultimi anni, da parte sua la Commissione intende proporre, al momento della procedura di bilancio, stanziamenti che le consentano di mettere a disposizione dei PVS quantitativi di aiuto alimentare calcolati in funzione delle reali necessità di tali paesi e superiori agli impegni della Comunità in quanto tali presi nell'ambito della convenzione sull'aiuto alimentare.

È certo che da parte loro gli Stati membri terranno conto anche dell'evoluzione delle necessità dei PVS e forniranno a tali paesi quantitativi di aiuto in funzione delle reali necessità e superiori ai loro obblighi derivanti dalla convenzione.

7. In conclusione, la Commissione propone al Consiglio di adottare il regolamento allegato relativo alla ripartizione del quantitativo previsto a titolo della convenzione sull'aiuto alimentare, che a sua volta contiene in allegato un progetto di ripartizione degli aiuti nazionali affinché ciò sia oggetto contemporaneamente di una decisione dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.

Proposta di regolamento (CE) n. / del Consiglio
relativo alla ripartizione dei quantitativi di cereali previsti a titolo della
Convenzione sull'aiuto alimentare 1995

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare¹, in particolare l'articolo 21,

vista la proposta della Commissione²,

visto il parere del Parlamento europeo³,

considerando che la convenzione sull'aiuto alimentare 1995 si applica provvisoriamente nella Comunità a partire dal 1° luglio 1995; che il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio è entrato in vigore soltanto l'8 luglio scorso;

considerando che, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, la Commissione deve provvedere al coordinamento tra la Comunità e gli Stati membri ai fini del presente regolamento; che a tale scopo essa ha presentato al Consiglio il progetto di ripartizione degli aiuti nazionali, riportato in allegato; che questo elemento deve formare oggetto di una decisione dei rappresentanti degli Stati membri - riuniti in sede di Consiglio - che sarà adottata simultaneamente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il quantitativo di 1 755 000 t di cereali che rappresenta il contributo annuo minimo per il quale si sono impegnati la Comunità e i suoi Stati membri nel quadro della convenzione sull'aiuto alimentare 1995 è ripartito come segue per il periodo nel corso del quale detta convenzione resta in vigore nella sua attuale versione:

a) azioni comunitarie: 983 800 t

b) azioni nazionali: 771 200 t.

¹ GU n. L 166 del 5.7.1996, pag. 8.

² GU n.

³ Parere reso il , pubblicato sulla GU

Articolo 2

Per quanto riguarda la ripartizione dei quantitativi corrispondenti alle azioni nazionali prevista dall'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento n. 1292/96, si riporta in allegato il progetto di ripartizione proposto dalla Commissione, che deve formare oggetto di una decisione dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, da adottare simultaneamente al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a il

Per il Consiglio

ALLEGATO

PROGETTO DI RIPARTIZIONE DELLE AZIONI NAZIONALI DI AIUTO ALIMENTARE IN ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE SULL'AIUTO ALIMENTARE

	(in t)
<i>Austria</i>	8 400
<i>Germania</i>	193 500
<i>Belgio</i>	41 500
<i>Danimarca</i>	15 600
<i>Spagna</i>	8 900
<i>Finlandia</i>	--
<i>Francia</i>	200 000
<i>Grecia</i>	10 000
<i>Irlanda</i>	4 000
<i>Italia</i>	87 000
<i>Lussemburgo</i>	1 400
<i>Paesi Bassi</i>	50 200
<i>Portogallo</i>	--
<i>Regno Unito</i>	110 700
<i>Svezia</i>	40 000

ISSN 0254-1505

COM(97) 18 def.

DOCUMENTI

IT

11

N. di catalogo : CB-CO-97-013-IT-C

ISBN 92-78-15057-6

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

8